



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

**POSIZIONE DI FUNZIONE AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNICA E
SDA DI PESARO**

**Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”**

Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 01/03/2021

**Misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende agricole a sostegno
della coltivazione della barbabietola da zucchero a seguito dell'emergenza
epidemiologica COVID-19**

Obiettivi: Contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, garantire la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo con particolare riferimento alle aziende agricole che coltivano la barbabietola da zucchero.

Destinatari del bando: Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che coltivano la barbabietola da zucchero nel territorio della Regione Marche.

Annualità: 2021

Dotazione finanziaria assegnata: € 200.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 29 aprile 2021, ore 13.00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Daniele Carbini
Tel. 071.8063290 Indirizzo mail: daniele.carbini@regione.marche.it
PEC: regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
1. Obiettivi e finalità.....	3
2. Ambito territoriale.....	3
3. Dotazione finanziaria.....	3
4. Descrizione del tipo di intervento.....	3
4.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto.....	3
4.1.1 Requisiti del soggetto richiedente.....	3
4.1.2 Requisiti dell'impresa.....	3
4.2 Tipologie di intervento.....	4
4.3.1 Regime d'aiuto.....	5
4.4 Criteri di sostegno.....	7
5 Fase di ammissibilità.....	7
5.1 Presentazione della domanda.....	8
5.1.1 Modalità di presentazione delle domande.....	8
5.1.2 Termini per la presentazione delle domande.....	10
5.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:.....	10
5.1.4 Richieste integrazioni documentali.....	10
5.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda.....	11
5.2.1 Controlli in fase di istruttoria.....	11
5.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo.....	12
5.3.1 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità.....	12
5.3.2 Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno.....	12
6 Impegni.....	13
7 Revoca e restituzione dell'aiuto.....	13

1. Obiettivi e finalità

La Regione Marche intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo per dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo particolarmente le aziende agricole che coltivano la barbabietola da zucchero, coltura che necessita di cospicue anticipazioni colturali. In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per non mettere a rischio la continuità delle attività aziendali.

2. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad **€ 200.000,00**.

4. Descrizione del tipo di intervento

4.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

4.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente per presentare la domanda deve:

- essere imprenditore agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile e coltivare la barbabietola da zucchero - campagna 2020/2021;
- essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC - Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

4.1.2 Requisiti dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
- 4) con riferimento alle dimensioni:
 - a) nel caso di media impresa (ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione):
 - non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;oppure
 - trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019 a seguito dell'epidemia di COVID-19;
 - b) nel caso di micro o piccola impresa (ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione) non essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione), secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID - 19".
- 5) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- 6) aver stipulato il contratto di coltivazione della barbabietola da zucchero (per gli ettari assegnati) con lo zuccherificio di riferimento;
- 7) aver acquistato e utilizzato seme bietola per almeno 1,2 unità ad ettaro;
- 8) aver effettuato la semina e le cure colturali.

4.2 Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda, per far fronte alla riduzione di liquidità legata alla pandemia da COVID-19, nonché alla esigenza di effettuare ingenti spese per le anticipazioni colturali della barbabietola da zucchero.

4.3 Importi ed aliquote dell'aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo forfettario, secondo il calcolo indicato al paragrafo 4.4, tenendo conto degli ettari seminati a barbabietola da zucchero nell'annata agraria 2020/2021 nella Regione Marche, dichiarati in domanda.

Il valore per ciascun ettaro di coltura sarà calcolato dividendo le risorse disponibili con il totale degli ettari ammissibili e comunque non potrà essere superiore a 200 euro/Ha.

Gli aiuti del presente bando sono cumulabili con quelli previsti da altri bandi approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

4.3.1 Regime d'aiuto

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime in corso di notifica dallo Stato Italiano che recepisce il quinto emendamento al Quadro Temporaneo di cui alle comunicazioni della Commissione europea C (2020) 1863) e successive modifiche (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Il regime prevede in particolare che:

- a) l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- b) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed agli emendamenti ad essa collegati.
- c) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020.
- d) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2021, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea.
- e) In deroga al principio secondo il quale l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in

difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

- f) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- g) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto di tutte le condizioni seguenti:
- per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi 225.000,00 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente, si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa.
- h) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Nel caso in cui, all'atto della concessione, non fosse stato approvato il regime che recepisce il quinto emendamento al Quadro Temporaneo si applicherà il regime di aiuto notificato dallo Stato Italiano **SA.57021 (2020/N)**, approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO del 21 maggio 2020 e ss.mm.ii., coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020.

- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 30/06/2021, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea.
- i) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019. In deroga al principio secondo il quale l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
- d) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuto di Stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- e) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
- per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera a) e al punto 23, lettera a) del Temporary Framework della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- f) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

4.4 Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

Per la determinazione del contributo forfettario ad ettaro si applica la seguente metodologia:

- 1) Numero di ettari di barbabietola da zucchero previsti dal contratto di coltivazione con lo zuccherificio di riferimento, per ciascuna impresa;
- 2) Numero di ettari per ciascuna impresa in base al quantitativo dichiarato di seme acquistato e utilizzato, espresso in unità, suddividendo tale quantitativo per il coefficiente 1,2;
- 3) Numero di ettari effettivamente seminati e per i quali sono state effettuate le usuali cure colturali;
- 4) Calcolo degli ettari ammissibili per ciascuna impresa in base al minor valore di superficie tra quanto determinato ai precedenti punti 1, 2 e 3.
- 5) Somma di tutti gli ettari ammissibili delle aziende richiedenti;
- 6) Calcolo dell'importo forfettario ad ettaro suddividendo le risorse disponibili per il totale degli ettari ammissibili di tutte le imprese. Qualora l'importo così calcolato risultasse superiore a € 200, verrà comunque corrisposto un importo ad ettaro pari a € 200.

Il contributo complessivo concesso a ciascuna impresa è determinato moltiplicando l'importo forfettario ad ettaro ottenuto per gli ettari ammissibili, così come calcolati al precedente punto 4 (importo €/ettaro per numero di ettari ammissibili = contributo concedibile e liquidabile).

5 Fase di ammissibilità

I termini del procedimento sono fissati in 20 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. par 5.3.1) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

5.1 Presentazione della domanda

5.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda

- caricamento su SIAR degli allegati
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare;**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda. Pertanto il SIAR non consentirà la presentazione di una nuova domanda.

Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata ritirata.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) di essere consapevole che verrà applicata la Ritenuta di acconto del 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle Imprese nel rispetto dell'art. 28 - D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
- c) che per gli stessi aiuti non sono stati richieste e ottenute agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali;
- d) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- e) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.
- f) **(nel caso di media impresa)** di essere una media impresa ai sensi della Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione e di:

- non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;

oppure

- trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019 a seguito dell'epidemia di COVID-19;

(nel caso di micro o piccola impresa) di essere una piccola o microimpresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), che non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non ha ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione), secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID - 19".

- g) di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati; oppure di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati pari a Euro _____, dal giorno _____, e di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione;
- h) nel caso di importi superiori a € 5.000,00 dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.
- i) di aver stipulato, per l'annata agraria 2020/2021, un contratto di coltivazione con l'industria saccarifera di riferimento per un numero complessivo di ettari pari a _____;
- j) di aver effettuato, per l'annata agraria 2020/2021, la semina e le relative cure colturali della barbabietola da zucchero per un numero di ettari pari a _____;
- k) di aver acquistato e utilizzato seme bietola per un quantitativo complessivo pari a unità _____ con riferimento all'annata agraria 2020/2021.

5.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata a partire **dal giorno 30 marzo 2021 e fino al giorno 29 aprile 2021 ore 13,00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

5.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione¹:

- (nel caso di micro impresa o piccola impresa)**, copia integrale della denuncia IVA Modello 2020 - periodo d'imposta 2019 -, comprensiva della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- (nel caso di media impresa, che dichiari di non essere in difficoltà)** attestazione resa da un soggetto abilitato o da chi detiene la contabilità dell'impresa, secondo l'apposita modulistica disponibile nell'area pubblica del SIAR, che l'impresa richiedente non rientra fra quelle classificate come "IMPRESA IN DIFFICOLTA'" al 31/12/2019;

5.1.4 Richieste integrazioni documentali

Qualora per lo svolgimento della istruttoria fosse necessario acquisire specifica documentazione rispetto quanto dichiarato con la domanda informatica, al richiedente viene inviata tramite SIAR, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta esclusivamente tramite SIAR, la documentazione o le informazioni richieste, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC².

¹ In base alla classificazione delle imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria - Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione.

² Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

5.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

5.2.1 Controlli in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle richieste sono relativi in particolare alla regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); assenza di misure di prevenzione personale oppure condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale; verifica della superficie coltivata a barbabietola da zucchero sulla base di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale AGEA; conformità delle informazioni con quanto presente sul Registro centrale degli aiuti, etc.³.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche e consiste:

1. verifica della regolarità della domanda e degli allegati;
2. verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando attraverso il controllo di un campione di imprese che rappresentano almeno il 5% degli ettari richiesti a contributo;
3. verifica della regolarità dei versamenti dei contributi INPS (DURC - Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19;
4. verifica del casellario giudiziale.

Il calcolo del contributo aziendale è effettuato in automatico dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) secondo la procedura prevista al paragrafo 4.4.

³ L'elencazione non è esaustiva ma è meramente indicativa.

5.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e liquidazione del contributo

5.3.1 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

A conclusione dell'attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio il riesame e la ridefinizione della propria posizione, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Esse saranno esaminate da una apposita Commissione da designarsi con successivo provvedimento.

A conclusione dell'attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile per la concessione di contributi alle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

5.3.2 Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno

Per le domande risultate ammissibili, il Responsabile regionale di procedimento predispone l'elenco delle domande finanziabili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia. Per ciascun beneficiario verrà acquisito il COR per la registrazione in SIAN dell'aiuto individuale. Con medesimo atto viene anche decretata la liquidazione degli aventi diritto.

Il decreto è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile nella pagina dedicata.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di procedimento.

6 Impegni

Tramite la sottoscrizione della richiesta, il richiedente si impegna a:

1. accettare le disposizioni del bando;
2. essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19;
3. consentire l'accesso in azienda per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

7 Revoca e restituzione dell'aiuto

La revoca dell'aiuto è disposta al verificarsi delle seguenti situazioni:

- le dichiarazioni rese risultano in tutto o in parte non rispondenti al vero;
- mancato rispetto di ognuno degli impegni previsti al paragrafo 6;
- nel caso in cui il beneficiario sia stato posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;
- in conseguenza degli esiti dei controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

In caso di revoca, se il contributo è stato erogato, l'impresa deve restituire alla Regione Marche, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Qualora gli importi non vengano restituiti la Regione dà corso alle procedure di recupero coattivo con provvedimento ingiuntivo.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

9. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁴

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi nazionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data dalla Legge regionale 3 giugno 2020 n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”, dalla DGR 199 del 01/03/2021 e dal Decreto del Dirigente della Posizione del Dirigente della Posizione di Funzione Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesaro di approvazione del presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

⁴ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

I richiedenti, nel presentare Domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Posizione di Funzione Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesaro presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.